

### Aliquote IMU anno 2026:

- a) **3,5** (tre virgola cinque) per mille per abitazione principale e pertinenze, con conferma detrazione fissa di € 200,00 (duecento) per le categorie A1, A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette “di lusso”);
- b) **3,8** (tre virgola otto) per mille con detrazione di euro 200,00 (duecento) per gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) **10,6** (dieci virgola sei) per mille per tutte le altre fattispecie con aliquota ordinaria (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, aree edificabili, aree agricole);
- d) **8,4** (otto virgola quattro) per mille per la categoria catastale “C1” relativa a “negozi”;
- e) **6,5** (sei virgola cinque) per mille per immobili ad uso residenziale locati a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;
- f) **10,3** (dieci virgola tre) per mille per gli immobili ad uso residenziale locati a canone di mercato con contratto registrato: verranno sottoposte alla medesima aliquota del 10,3 anche le pertinenze incluse nel contratto di locazione; ai fini del calcolo dell'imposta, sono ammissibili una pertinenza per categoria catastale “C2” (cantina) ed una per categoria catastale “C6” (autorimessa); **per beneficiare di tale agevolazione, copia dei nuovi contratti sottoscritti e registrati nel corso dell'anno devono pervenire entro il 31/12/26 all'Ufficio Tributi;**

Si conferma la riduzione della base imponibile del 50% (cinquanta per cento) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. **Sussistono i presupposti se il comodante possiede un solo alloggio sito in Bollate e lo concede in comodato al genitore o al figlio, oppure, il comodante può essere proprietario di due alloggi ma devono essere ubicati entrambi in Bollate, inoltre, genitore e figlio devono risiedere entrambi a Bollate: gli immobili devono essere adibiti ad abitazione principale e il comodante non deve possedere altri immobili sul territorio nazionale (ad esempio, chi ha la casa al mare o in montagna oltre alla casa di Bollate non possiede i requisiti per godere dell'agevolazione). **Copia dei nuovi comodati registrati nel corso del 2026 deve pervenire all'Ufficio Tributi entro il 31/12/2026: inoltre, per legge, per poter ottenere l'agevolazione è necessaria anche la presentazione della dichiarazione IMU al Comune entro l'anno successivo.****